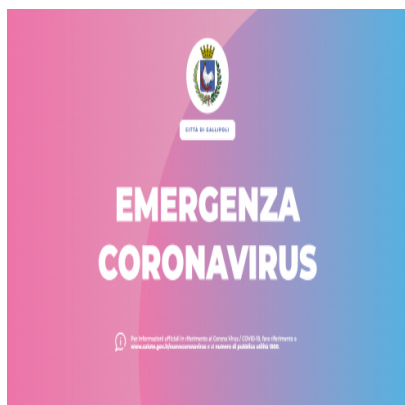




Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2

Descrizione

RIPORTIAMO TRE LINK RELATIVI AL DPCM 26 APRILE E SUE MODIFICHE

DPCM 26 Aprile

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf

FAQ del Governo

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

Aggiornamento del DPCM 26 Aprile

<https://www.mise.gov.it/images/stories/DM-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020.pdf>

â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??-

(Il Sole 24Ore) **Obbligo di mascherina, distanziamento anche nell'abitacolo, annunci di piste ciclabili e liberalizzazione dei micromezzi elettrici. Ecco che cosa c'è di vero**

È vero che ora si deve portare la mascherina anche in auto, in moto o in bici? E che si può avere come passeggero solo un convivente? Monopattini e bici elettrici sono davvero il mezzo per superare tutte le difficoltà di mobilità della **fase 2** e, ancor più, di quelle successive? Quali sono le sanzioni? Non ci sono norme esplicite e le interpretazioni fioriscono. Cerchiamo di fare chiarezza.

Con l'**allentamento del lockdown** (Dpcm 26 aprile, in vigore da lunedì 4 maggio, probabilmente fino a domenica 17 maggio), di fatto molte persone hanno la possibilità di uscire di casa con un giustificato motivo. Ma il Dpcm ha dettato in modo diretto solo regole per chi prende i mezzi pubblici.

Solo che molti, per evitare rischi di contagio e lunghe attese legate alla diminuzione della capienza dei mezzi necessaria per distanziare le persone, usano **mezzi privati**: auto, moto, bici e gli altri strumenti di micromobilità elettrica che tanto si erano affermati già negli ultimi due anni. Per capire come usare i mezzi privati, occorre fare una specie di collage normativo.

Il Dpcm 26 aprile, all'articolo 3, impone l'uso della mascherina non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (mezzi pubblici compresi), ma anche in tutte quelle situazioni in cui non si riesce a mantenere la distanza di **almeno un metro** fra due persone. La norma non prevede esclusioni per i mezzi di trasporto: esenta solo i bambini sotto i sei anni e i soggetti con disabilità «incompatibili con l'uso continuativo della mascherina» e i loro accompagnatori.

Maggiori dettagli sono contenuti nell'allegato 9 al Dpcm, che sostanzialmente indica come mantenere la distanza interpersonale a bordo dei mezzi pubblici: un capitolo riguarda i mezzi pubblici non di linea, cioè taxi e Ncc, che si svolgono con auto e pulmini uguali a quelli usati normalmente dai privati cittadini. Quindi sono indicazioni che, a parte alcuni elementi incompatibili, possono essere tenute come **riferimento** pratico anche quando ci si muove con mezzi propri.

La parte dell'allegato 9 che si potrebbe ritenere di riferimento anche per chi viaggia con auto privata vieta ai passeggeri di sedere su **sedili contigui**. In altre parole impone di mantenere libero il posto centrale di ciascuna fila di sedili, salvo che su una fila ci sia un solo passeggero. Che può mettersi anche sul sedile centrale, a patto che ci sia almeno un metro di distanza dal conducente o da un altro passeggero seduto avanti o dietro.

Quanto agli spostamenti **in bici**, l'articolo 1 del Dpcm consente di «svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno **due metri** per attività sportiva e di almeno **un metro** per ogni altra attività».

Come comportarsi

Mettendo insieme tutto questo con la ragionevolezza che le circostanze impongono, si può affermare che in auto:

la mascherina va indossata sempre (salvo che nell'abitacolo ci sia solo il guidatore), anche nei rari casi in cui l'abitacolo è tanto spazioso da consentire agli occupanti di stare a più di un metro di distanza, perché può bastare una brusca frenata o sterzata per creare rischi di contagio (provocando avvicinamenti anche se allacciano le cinture, colpi di tosse eccetera);

È quantomeno consigliabile evitare di sedere su un posto continuo a uno già occupato.

Anche **in moto** la mascherina è obbligatoria se si viaggia con passeggeri. Ma indossando un casco integrale si crea un'oggettiva impossibilità, per problemi di appannamento: appare ragionevole che non la si indossi, a patto di tenere chiusa la visiera.

In bici (e anche in e-bike, a patto che il motore abbia potenza entro i 250 Watt e si disattivi quando si raggiungono i 25 km/h), **niente obbligo di mascherina**, ma chi non ha bisogno di essere accompagnato deve pedalare da solo. Il Governo ha però adottato informalmente una linea più permissiva.

Le faq governative sulle bici

Infatti, almeno nella prima versione pubblicata delle risposte alle domande piÃ¹ frequenti sul Dpcm del 26 aprile, si afferma che si puÃ² svolgere attivitÃ sportiva o motoria anche insieme a **«persone conviventi»**.

Ragionevolmente si puÃ² ritenere che con questa espressione sÃ² intendano non i familiari conviventi (cioÃ¨ chi figura su uno stesso **stato di famiglia** perchÃ© ha in comune la residenza), ma le persone con le quali ci si trova a vivere sotto lo stesso tetto durante lâ€™emergenza in corso. A prescindere dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale.

In ogni caso, quella delle bici Ã¨ lâ€™unica fattispecie in cui un testo di fonte governativa utilizza il concetto di **«convivente»**. Si sono lette alcune interpretazioni in cui si parla di possibilitÃ di andare anche in **auto senza mascherina** se si Ã¨ conviventi, ma non sembrano avere fondamento.

Inoltre, le faq specificano che la bici si puÃ² usare per svolgere attivitÃ motoria allâ€™aperto, quindi anche insieme con persone conviventi, purchÃ© di mantenga la **distanza interpersonale** (di un metro, visto che non si tratta di attivitÃ sportiva, che parrebbe non essere consentita in bici ma questo punto non pare molto chiaro).

Si puÃ² inoltre trasportare la **bici in auto** per recarsi in un posto scelto per lâ€™attivitÃ motoria.

Dalle faq sembrerebbe invece che si debba pedalare da soli qualora lâ€™unico motivo dello spostamento sia legato al raggiungimento del **posto di lavoro** (e, pare di doversene dedurre) ad altre necessitÃ .

Le sanzioni

Dato che la faq non hanno un vero valore giuridico, si ritiene che lâ€™unico comportamento sanzionabile sia il mancato uso della mascherina, dove obbligatorio. La sanzione Ã¨ quella prevista per tutti i Dpcm dellâ€™emergenza Covid-19: **533 euro** (i 400 di base, aumentati di un terzo perchÃ© lâ€™infrazione Ã¨ commessa usando un veicolo).

Resta perÃ² possibile ipotizzare il reato di epidemia per chi crea rischi concreti di contagio anche con altri comportamenti.

MicromobilitÃ elettrica (monopattini e simili)

Per monopattini elettrici e simili, fermo restando che in questa fase dellâ€™emergenza si puÃ² uscire di casa solo per necessitÃ e questo vale per tutti, si parla di liberalizzazione dellâ€™uso e creazione di percorsi privilegiati. Misure annunciate per evitare il piÃ¹ possibile la paralisi che si rischia a causa delle limitazioni allâ€™uso dei mezzi pubblici durante questa fase dellâ€™emergenza Covid-19.

Ma al momento sono solo annunci. Nella realtÃ , si deve fare i conti con le **regole normali**. Che, peraltro, erano state cambiate a febbraio durante la conversione in legge dellâ€™ultimo decreto milleproroghe, poco prima che lâ€™emergenza scoppiasse. Le novitÃ sono in vigore dal 1Â° marzo.

Sono dunque equiparati alle bici i monopattini prevalentemente elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 kW e rispondenti agli altri requisiti e tecnici indicati nel decreto. Gli altri monopattini elettrici, se circolano, rischiano sanzioni da 200 euro e la **confisca** (con successiva distruzione).

Il guidatore deve avere almeno **14 anni**. Deve indossare il casco se minorenne.

Si può circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (sempre che vi sia consentita anche la circolazione delle bici). Sulle strade extraurbane, si può circolare solo se c'è una **pista ciclabile** e ci si mantiene al suo interno.

Attenzione: chi ha un mezzo di micromobilità diverso dal monopattino (**segway, hoverboard, monowheel**) non può circolare qui ma solo negli spazi urbani autorizzati dai sindaci con la segnaletica apposita.

Tornando ai monopattini, il limite di velocità di 25 km/h, ridotti a 6 km/h nelle aree pedonali.

Obbligo di luci anteriori e posteriori (e, per il conducente, di indossare **giubbino o bretelle** riflettenti) nelle ore di scarsa illuminazione e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche.

Occorre tenersi su **unica fila** in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due.

Divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali. Divieto di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.